



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO E L'AZIENDA OSPEDALIERA "BIANCHI-MELACRINO-MORELLI" DI REGGIO CALABRIA PER LE ATTIVITÀ PRATICHE DEI MEDICI IN FORMAZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA.

- VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo VI (artt. 34-46) in materia di formazione dei medici specialisti;
- VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 ("regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei");
- VISTO il Decreto MIUR 1.8.2005 ("riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria");
- VISTO il Decreto MIUR 29.3.2006 avente ad oggetto la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione ed in particolare quanto previsto dall'art. 1.2 dell'Allegato 1 in merito al completamento della rete formative delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola mediante l'accreditamento di *"eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate) convenzionate al fine di raggiungere o di completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi"*;
- CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria é disponibile a rendere fruibili le strutture dell'U.O. di Radioterapia;
- VISTO il verbale del 23 aprile 2014, con il quale il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ha approvato la proposta di attivazione della convenzione in oggetto;
- VISTA la delibera del 20 maggio 2014 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione in oggetto;
- VISTA la delibera del 21 maggio 2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, codice fiscale n. (C.F. n. 97026980793), rappresentata dal Rettore, Prof. Aldo Quattrone, nato a Reggio Calabria il 14 giugno 1947, domiciliato per la carica ove sopra;

E

L'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, (P.I. n. 01367190806) con sede in Reggio Calabria, Via Strada Provinciale Spirito Santo n. 24, d'ora in avanti denominata





UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

"Azienda", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Carmelo Bellinvia, nato a Reggio Calabria il 6 agosto 1947, domiciliato per la carica ove sopra;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in Radioterapia dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro il personale, le strutture, i laboratori e le attrezzature dell'U.O. di Radioterapia indicati in premessa, al fine di contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione di medici specializzandi, nonché i servizi, le attività, i laboratori ed ogni altra struttura di supporto necessaria allo svolgimento della predetta attività formativa.

ART. 2

L'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria attesta, all'Università di Catanzaro, che la U.O. di Radioterapia possiede gli standard generali e specifici previsti dal Decreto 29.3.2006 per richiedere al Ministero l'accreditamento, quale "struttura collegata", della struttura in parola ed il suo inserimento nella rete formativa della Scuola di specializzazione suddetta.

Gli standard generali e specifici, informati ai criteri della capacità strutturale, tecnologica, organizzativa ed assistenziale, di cui si attesta il possesso sono quelli indicati, per le strutture collegate della Scuola, dal citato Decreto 29.3.2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8.5.2006 n. 115 (supplemento ordinario n. 105).

L'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria si impegna a comunicare immediatamente all'Università di Catanzaro tutte le variazioni intervenute, tali da comportare il venir meno dei presupposti, delle condizioni e degli standard suddetti prescritti dal Decreto 29.3.2006 per le "strutture collegate" alla Scuola di specializzazione in parola.

ART. 3

Ogni attività formativa ed assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale lo specializzando espleta le attività previste dal programma formativo.

ART. 4

L'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria si impegna a provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione





UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma III, D.Lgs. n. 368/99).

Nessun onere è previsto a carico dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, salvo quanto previsto dal presente articolo.

ART. 5

Ad esperti appartenenti all'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria possono essere affidate le funzioni di professore a contratto nella Scuola di specializzazione in parola, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio o per attività didattiche integrative.

In tali casi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di tirocinio guidato" – Università Magna Græcia di Catanzaro (D.M. 8/7/2008 e s.m.i.).

ART. 6

La presente convenzione ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di stipula, fermo restando il completamento delle attività già programmate ed avviate.

La stessa potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.

ART. 7

(Imposte)

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 42 della Tabella (Allegato A) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Tariffa Parte II.


La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 8

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Catanzaro.

Catanzaro, 19/5/2014

25 LUG. 2014

AZIENDA OSPEDALIERA
BIANCHI-MELACRINO-MORELLI
DI REGGIO CALABRIA
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. CARMELO BELLINIA


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
IL RETTORE
PROF. ALDO QUATTRONE
